

# Comune di Cornaredo

Provincia di Milano



## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con Del. C.C. n. 5 del 13.3.2014  
Modificato con Del. C.C: n. 60 del 27.10.2016

# INDICE

	Pag.
<b>Titolo I – I PRINCIPI</b>	
Art. 1 – Profili istituzionali	3
Art. 2 – Valori etici e culturali	3
Art. 3 – Competenze del Sindaco	3
Art. 4 – Tutela degli animali	4
<b>TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	
Art. 5 – Definizioni	4
Art. 6 – Ambito di Applicazione	4
Art. 7 – Esclusioni	4
<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
Art. 8 – Detenzione di animali	5
Art. 9 – Divieti generali	5
Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropica e selvatica	6
Art. 11 – Abbandono di animali	7
Art. 12 – Avvelenamento di animali	7
Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	7
Art. 14 – Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio	8
Art. 15 – Esposizione di animali e circhi	8
Art. 16 – Cantieri	8
Art. 17 – Inumazione di animali	9
<b>TITOLO IV – CANI</b>	
Art. 18 - Anagrafe canina	9
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali	9
Art. 20 – Divieto di detenzione a catena	9
Art. 21 – Altri divieti	10
Art. 22 – Dimensioni dei recinti	10
Art. 23 – Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi	10
Art. 24 – Accesso negli esercizi pubblici	11
<b>TITOLO V – GATTI</b>	
Art. 25 – Definizione dei termini usati nel presente titolo	11
Art. 26 – Tutela delle colonie feline	11
Art. 27– Attività di cura delle colonie feline	12

Art. 28 – Alimentazione dei gatti	12
Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà	12
<b>TITOLO VI – EQUINI</b>	
Art. 30 – Anagrafe equina	12
Art. 31 – Ricoveri degli equini	13
<b>TITOLO VII – VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI</b>	
Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica	14
Art. 33 – Detenzione di volatili e animali acquatici	14
Art. 34 - Tutela degli animali esotici	14
<b>TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 35 – Sanzioni	15
Art. 36 – Controlli	15
Art. 37 – Disposizione finale	15

## **Titolo I – I PRINCIPI**

### **Art. 1 – Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Cornaredo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
3. Il Comune di Cornaredo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. Il Comune di Cornaredo ritiene importante l'attuazione di progetti di educazione presso le scuole, in collaborazione con le associazioni animaliste e con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.
8. E' istituito l'Ufficio dei diritti degli animali presso la sede Polizia Locale di Cornaredo;

### **Art. 2 – Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Cornaredo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

### **Art. 3 – Competenze del Sindaco.**

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

#### **Art. 4 – Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

## **TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 – Definizioni.**

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato.

#### **Art. 6 – Ambito di Applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Quando non espressamente previsto, le norme del presente regolamento si applicano per qualsiasi specie animale.

#### **Art. 7 – Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
  - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'incolumità pubblica a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI**

### **Art. 8 – Detenzione di animali.**

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, in aggiunta ad eventuali controlli ai fini della prevenzione delle malattie infettive ed infestive, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni.  
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
  - a) a fornire all'animale cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

### **Art. 9 – Divieti generali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti (per esempio i piccoli balconi) e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. In ogni caso dovrà essere garantita l'illuminazione naturale, la ventilazione e gli spazi sufficienti per il benessere psicofisico dell'animale;
3. E' vietato tenere gli animali in ambienti separati dai locali di abitazioni quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti in cui venga accertata anche solo una delle seguenti condizioni:
  - illuminazione assente o insufficiente;
  - ventilazione assente o insufficiente;
  - spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. Il proprietario è in ogni caso responsabile del comportamento dell'animale, adoperandosi affinché lo stesso non arrechi disturbo alla quiete pubblica.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e, in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
10. E' vietato trasportare o detenere animali da compagnia su un veicolo, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri, fatte salve le modalità previste dalle norme del Codice della Strada.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; eventuali gabbie o gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio o liberi tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
13. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
14. E' vietato l'uso e il commercio di trappole mutilanti, di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte ovvero che agiscono con sostanze chimiche o che emettono segnali acustici, per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.

<b>Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropica e selvatica</b>
--

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropica e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi e delle normative sanitarie vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Uccelli, Anfibi, Rettili e Farfalle, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. La detenzione, seppur temporanea, di fauna selvatica va immediatamente segnalata al Settore Faunistico della Provincia, all'Ufficio Diritti Animali della Provincia e al Corpo Forestale dello Stato.

### **Art. 11 – Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.
3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario ASL e la Polizia Locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli Uffici Comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla Polizia Locale o all'ASL.

### **Art. 12 – Avvelenamento di animali**

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare agli Uffici Comunali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate. Per ogni ulteriore specificazione si faccia riferimento all'ordinanza del 10/02/2012 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9/3/2012).

### **Art. 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Cornaredo nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e utilizzare il guinzaglio e la museruola, con le eccezioni già contemplate nel successivo articolo 24.
3. Tali limitazioni non trovano applicazione ai cani guida per non vedenti oppure agli animali impiegati in servizi di polizia.



#### **Art. 14 – Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio**

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

#### **Art. 15 – Esposizione di animali e circhi**

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
2. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie.
3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, ma non all'esterno, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
4. Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
5. Non è consentito l'attendamento ai circhi che detengono le specie in via di estinzione quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci e il cui modello gestionale non sia compatibile con la detenzione in una struttura mobile.

#### **Art. 16 – Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine, il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere immessi nuovamente sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

#### **Art. 17 – Inumazione di animali**

1. Le spoglie degli animali d'affezione deceduti sono smaltite secondo le vigenti disposizioni e potranno essere cremate presso le ditte autorizzate, o sepolte in aree private previa autorizzazione ASL veterinaria, ai sensi del Regolamento CCE 1774/2002.
2. Nel caso di decesso di un cane, il proprietario dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL entro 15 (quindici) giorni per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale.

### **TITOLO IV – CANI**

#### **Art. 18 - Anagrafe canina.**

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Cornaredo sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverne all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del possesso o entro 30 (trenta) giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
2. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la comparsa o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell'ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale. Le segnalazioni di cui sopra, ad eccezione delle cessioni, possono essere effettuate anche presso i veterinari libero professionisti accreditati.
3. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.

#### **Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

#### **Art. 20 – Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Ai cani detenuti in tali condizioni deve essere assicurato un riparo rialzato dal suolo, con pavimento che li isoli dall'umidità del terreno e coperto su

almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

2. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

#### **Art. 21 – Altri divieti**

1. È vietato l'addestramento inteso ad alterare l'aggressività di cani.
2. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
3. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, ad esclusione degli interventi curativi necessari e comprovati; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali.

#### **Art. 22 – Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere, di norma, di circa 5 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.
2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario o detentore, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

#### **Art. 23 – Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani diritti e obblighi**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi (ad eccezione dei luoghi in cui ne sia fatto espresso divieto).
2. In generale è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola; in ogni caso è fatto obbligo di utilizzo della museruola ai cani in zone affollate ogni qualvolta sia necessario preservare l'incolumità propria ed altrui e in ogni occasione in cui vi siano elementi (fonti luminose o rumore di elevata intensità) che possono turbare il normale equilibrio del cane.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

#### **Art. 24 – Accesso negli esercizi pubblici**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, potranno farlo, nel caso il regolamento dell'esercizio commerciale lo permetta, usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.
3. Tali limitazioni non trovano applicazione ai cani guida per non vedenti oppure agli animali impiegati in servizi di Polizia.

### **TITOLO V – GATTI**

#### **Art. 25 – Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalle leggi vigenti, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc. ).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "Responsabili della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

#### **Art. 26 – Tutela delle colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Cornaredo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali.
3. Il Comune di Cornaredo potrà provvedere, nel caso se ne ravvisi la necessità, ad apporre dei cartelli per identificare le aree ove vi sono le colonie feline, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale, nella specie della Polizia Locale, del Servizio Veterinario ASL e degli altri enti di Polizia, nonché delle associazioni animaliste riconosciute.

4. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi ovvero asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.

#### **Art. 27– Attività di cura delle colonie**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Sindaco. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciato apposito consenso per il successivo inoltro della richiesta di sterilizzazione dei soggetti al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso al fine di alimentare i gatti, in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, anche nelle aree pubbliche in concessione, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa area pubblica.
4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le gattare/i sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

#### **Art. 28 – Alimentazione dei gatti**

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

#### **Art. 29 - Detenzione dei gatti**

1. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti di provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

### **TITOLO VI – EQUINI**

#### **Art. 30 – Anagrafe equina**

1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b) del DM 05/05/2006, in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.  
Chiunque detiene un equide, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina. Gli equidi nati dopo il 1/1/2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o

Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE devono essere dotati di microchip e documento di identificazione (passaporto).

### **Art. 31 – Ricoveri degli equini**

1. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per equidi non adibiti alla riproduzione, e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.
3. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi, non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
4. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore.
5. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di masalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
6. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
7. E' vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.
8. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico nonché l'uso di pungoli o puntali; così come è vietato somministrare agli equini, o comunque favorire l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
9. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla esecuzione.

## **TITOLO VII – VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI**

### **Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica**

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:
  - a) pulizia e disinfezione/disinfestazione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
  - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione allo stanziamento dei colombi;
  - c) è espressamente vietato alimentare i piccioni. In caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columbia Livia, i proprietari degli stabili potranno adottare metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medico) per contenere la riproduzione.

### **Art. 33 – Detenzione di volatili e animali acquatici**

1. I volatili detenuti in gabbia o voliera non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre puliti e riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alla caratteristiche etologiche degli animali.
2. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie o voliere che comunque non impediscano il volo.
3. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e una adeguata alimentazione.

### **Art. 34 - Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite della sezione del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
3. E' necessario allegare alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi delle leggi vigenti.

4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 (otto giorni) dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 8 (otto) giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 – Sanzioni**

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione Comunale di Cornaredo.

### **Art. 36 – Vigilanza**

1. L'attività di accertamento delle infrazioni relative alle norme regionali sulla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo competono alle ASL e ai Comuni.  
I Comuni possono avvalersi, tramite apposita convenzione, delle guardie zoofile della associazioni di volontariato riconosciute.  
È fatta salva comunque la segnalazione di maltrattamenti che è effettuata/effettuabile da parte di qualsiasi cittadino.

### **Art. 37 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali aventi per il medesimo oggetto ovvero in contrasto con le stesse materie, ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.11.1981, n° 689.